



Consulenza fiscale, societaria, finanziaria e contrattuale

Via Zanardelli 11 – Concesio (BS)

Dottori Commercialisti

Dott. Francesco Manza

Dott. Pierangelo Golini

Dott. Giovanni Manza

Dott. Valeria Gnali

Consulenti Tributarî

Dott. Massimo Facchini

Rag. Alberto Riviera

Fiscalità e Contabilità

Rag. Catia Zampedrini

Paghe e Contributi

Dott. Roberta Lamonica

Rag. Fiorella Giudilli

Concesio (BS), 15 Novembre 2020

Decreto Ristori e Decreto RistoriBis – una Breve Guida

Premessa

I cosiddetti DL “Ristori” (decreto legge del 28.10.2020, n.137) e DL “RistoriBis” (decreto legge del 9 novembre 2020, n.149) prevedono, in virtù dell'emergenza epidemiologica Covid19, una serie di misure sia di carattere sanitario, a livello di salute e sicurezza, sia di carattere economico.

Le imprese destinatarie dei “ristori” previsti sono principalmente quelle interessate dalle misure restrittive introdotte dai DPCM del 24.10.2020 e del 03.11.2020: nello specifico stiamo parlando degli operatori nei settori della ristorazione, dello sport, dello spettacolo e del commercio al dettaglio.

Tali attività sono meglio specificate dall'Allegato 1 e dall'Allegato 2 del DL “RistoriBis”.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO *(art.1 DL Ristori – art.1 e art.2 DL RistoriBis)*

A CHI E' RIVOLTO

- Aziende, aventi P.Iva attiva in data 25.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del DL RistoriBis;
- Aziende, aventi P.Iva attiva in data 25.10.2020, operanti in zona "rossa" (come individuate dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 del DL RistoriBis.

COME E' DETERMINATO

Secondo la seguente formula: contributo spettante dal DL Ripresa, erogato lo scorso luglio, moltiplicato per la quota percentuale, riportata nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del DL RistoriBis, del rispettivo codice Ateco.

Per le gelaterie, pasticcerie, bar, alberghi, e simili, operanti in zona "arancione" o in zona "rossa" tale percentuale è aumentata del 50%.

MODALITA'

Per coloro che han già beneficiato del contributo a fondo perduto del DL Ripresa, erogato lo scorso luglio, non vi sarà bisogno di presentare alcuna domanda: l'Agenzia delle Entrate provvederà all'accredito diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per chi, invece, non aveva presentato istanza per il contributo del DL Ripresa, dovrà esser presentata domanda con i termini e le modalità che stabilirà l'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.

CONTRIBUTO EXTRA PER LE ATTIVITA' NEI CENTRI COMMERCIALI

Nel 2021 sarà riconosciuto un contributo extra per le attività con sede nei centri commerciali:

- ✓ Per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codice Ateco riportati nell'Allegato 1 del DL RistoriBis, sarà riconosciuto un contributo pari al 30% del contributo ricevuto ai sensi del DL Ristori;
- ✓ Per coloro che svolgono attività diverse da quelle di cui sopra, sarà riconosciuto un contributo pari al 30% del contributo ricevuto ai sensi del DL Rilancio.

CREDITO D'IMPOSTA AFFITTI *(art.8 DL Ristori – art.4 DL RistoriBis)*

A CHI E' RIVOLTO

- Aziende che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del DL RistoriBis;
- Aziende operanti in zona "rossa" (come individuate dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 del DL RistoriBis;
- Aziende operanti in zona "rossa" (come individuate dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12.

COME E' DETERMINATO

Per quanto riguarda i mesi di ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020 spetta alle aziende sopra citate un credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione ad uso non abitativo e pari al 30% degli affitti d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 19.05.2020, a condizione che il canone sia stato pagato e che l'azienda abbia registrato un calo del fatturato di almeno il 50% mensile rispetto a ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019.

PROROGA VERSAMENTO 2° ACCONTO IMPOSTE *(art.6 DL RistoriBis e DL Agosto)*

A CHI E' RIVOLTO

- Aziende, soggette agli ISA, che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato pari o maggiore al 33% rispetto al primo semestre 2019 (DL Agosto);
- Aziende, soggette agli ISA, operanti in zona "rossa" (come individuata dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del DL RistoriBis o nell'Allegato 2 del DL RistoriBis;
- Aziende, soggette agli ISA, operanti in zona "arancione" (come individuata dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono attività di gestione di ristoranti.

COME E' DETERMINATO

La scadenza per il pagamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prorogata dal 30.11.2020 al 30.04.2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI *(art.13 DL Ristori - art.7 e 11 DL RistoriBis)*

A CHI E' RIVOLTO

- Aziende che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del DL RistoriBis;
- Aziende operanti in zona "rossa" (come individuata dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 del DL RistoriBis.

COME E' DETERMINATO

Sono sospesi i versamenti, previsti nel mese di novembre, relativi a IVA, ritenute alle fonte e contributi.

Tali versamenti saranno da effettuare in un'unica rata entro il 16.03.2021, o in due/tre/quattro rate di pari importo di cui la prima entro il 16.03.2021.

La sospensione non riguarda i Premi INAIL.

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU *(art.9 DL Ristori - art.7 e 11 DL RistoriBis)*

A CHI E' RIVOLTO

- Aziende che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del DL RistoriBis;
- Aziende operanti in zona "rossa" (come individuata dal DPCM del 03.11.2020), che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 del DL RistoriBis.

COME E' DETERMINATO

A condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività, non è dovuta la seconda rata dell'IMU (scadenza 16.12.2020) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui sopra.

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE *(art.12 DL Ristori - art.12 DL RistoriBis)*

A CHI E' RIVOLTO

- Aziende ai quali sia già stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'art. 1 del DL Agosto;
- Aziende appartenenti a settori per cui il DPCM del 24.10.2020 abbia disposto la chiusura o la limitazione dell'attività economica.

COME E' DETERMINATO

Le aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid19 possono presentare domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane.

Tali 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Con riferimento a tale periodo, le 6 settimane sono da considerarsi come la durata massima che può essere richiesta con causale Covid19: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, ai sensi del DL Agosto, collati in periodi successivi al 15.11.2020 sono imputati alle 6 settimane.

CONTRIBUTO DOVUTO

Le aziende, che presentano domanda per periodi di integrazione salariale relativi alle 6 settimane di cui sopra, versano un contributo aggiuntivo determinato sulla base del confronto del fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019:

- Se non vi è alcuna riduzione di fatturato, è dovuto un contributo pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- Se vi è riduzione di fatturato tra lo 0% e 20% (estremi esclusi), è dovuto un contributo pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- Se vi è una riduzione pari o maggiore al 20%, non è dovuto alcun contributo;
- Se l'azienda appartiene a settori per cui il DPCM del 24.10.2020 abbia disposto la chiusura o la limitazione dell'attività economica, non è dovuto alcun contributo.

ALTRE MISURE

- ❖ Divieto di licenziamento prorogato al 31.01.2021, sia in forma collettiva che individuale per giustificato motivo oggettivo (fanno eccezioni le cessazioni di attività e i fallimenti).
- ❖ Introdotte misure di sostegno ed esoneri contributivi per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
- ❖ Introdotte misure di sostegno per società sportive dilettantistiche, lavoratori sportivi, lavoratori stagionali del turismo e mondo dello spettacolo.
- ❖ E' previsto un contributo a fondo perduto extra per attività con sede nei centri commerciali
- ❖ Sospese le procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l'abitazione principale (cosiddetta "prima casa") del debitore.
- ❖ Reintrodotto il bonus baby-sitting nelle zone "rosse".
- ❖ Prorogata al 10.12.2021 la scadenza per l'invio dei modelli 770

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti da *MG & Associati SRL*